

Sull'ermeneutica giuridica



Era una sera d'estate, quando mi misi a riflettere sui criteri di interpretazione della legge. Ma il mio stato d'animo, una volta tanto, non era quello del giurista ligio ai capisaldi delle istituzioni di diritto: era piuttosto quello, per dirla con Popper, di quel soldato che scoprì che il suo battaglione (a parte lui, naturalmente) non marciava al passo.

Mi accorsi così che l'ermeneutica, applicata al diritto, produce spesso effetti alquanto singolari. Ma vediamo un po'. Innanzitutto c'è l'interpretazione letterale della norma, che fa sì che il testo linguistico si decifri applicando le regole semantiche della lingua italiana.

E se la legge non è scritta in buon italiano, o non si capisce nulla? Nessun problema: la scienza giuridica ci offre un ricco armamentario di strumenti per risolvere i nostri problemi.

Si può sempre ricorrere all'interpretazione logica, e cioè, superando il dato lessicale, si va a vedere quale fu la volontà del legislatore che scrisse quel testo incomprensibile. Aiutano allo scopo i lavori preparatori, i verbali dei dibattiti parlamentari, compresi gli "applausi a sinistra" e gli "schiamazzi a destra", o viceversa.

Questo criterio interpretativo si chiama anche argomento psicologico, e conosco un fine giurista che nella sua applicazione giunse a far psicanalizzare ben sei parlamentari della commissione finanze, per cercare di far emergere dal loro - ahimè bruttino - inconscio quali fossero le loro reali intenzioni.

Ma se neppure dallo studio del concepimento, gravidanza e parto di quell'obbrobrio normativo si riuscisse a capire alcunché, o non si potesse risolvere il caso concreto?

Beh, se ci comoda sostenere che il caso non espressamente previsto non è soggetto a tale disposizione, possiamo sempre sentenziare, assumendo l'espressione più seria di cui siamo capaci: "*Ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit*".

Se all'opposto vogliamo applicare la norma anche al caso che - come direbbe taluno - "li non c'è scritto", si può sempre ricorrere all'interpretazione estensiva (con un po' di pudore) o a quella analogica (senza pudore).

Possiamo poi esprimere un giudizio di valore, per cui se Tizio ha quel diritto, non si vede perché Caio, che ci è più simpatico, non possa averlo. E' questo l'argomento *a fortiori*, a maggior ragione. Qualora non fossimo ancora soddisfatti,

perché non abbiamo trovato uno straccio di norma che regoli il nostro caso, possiamo poi utilizzare l'argomento della completezza della disciplina giuridica, che è la traduzione in giuridichese dell'araba fenica: "Che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa". Eppoi vediamo di sceglierci la regola che più ci aggrada.

Accade talora la ventura di trovar due norme confliggenti, perché il legislatore scrive troppo e legge poco, ma egli - per il diritto - non può mai sbagliare, per cui vale l'argomento della coerenza della disciplina giuridica. Il che, in soldoni, vuol dire che se lì c'è scritto bianco, e là nero, non c'è contraddizione o antinomia ma, semplicemente, o bianco non vuol dire bianco (magari grigio), o nero non vuol dire nero. *Tertium non datur*.

Altre volte ci piace essere conservatori, e si gioca a far gli storici, per cui se una disposizione del t.u.i.r. del 1986 la troviamo copiata pari pari dal t.u.i.d. del 1958, sosteniamo che l'interpretazione da darsi era quella di moda nei gloriosi anni '60.

Se invece non ci comoda ragionare così, possiamo fare i moderni, e sostenere l'interpretazione evolutiva, per cui la norma si aggiorna automaticamente al mutare dei tempi, e così le facciamo assumere il significato che più ci aggrada. Non è forse questo il diritto vivente?

Se entrano in giuoco questioni di quattrini, ed è difficile che non ve ne siano, l'analisi economica del diritto e la teoria del bilanciamento degli interessi ci soccorrono per far diventare quel povero testo, magari scritto da un politico con l'hobby della musica, il prodotto di un acuto economista.

Ma guai a dire che una norma è assurda: l'argomento apagogico postula che il legislatore sia sempre razionale, e se non appare tale, evidentemente, siamo noi che non capiamo.

La legge, poi, si stacca dal suo autore, e vive di vita propria, per cui può avere fini o scopi suoi propri, magari diversi da quelli di chi l'ha creata, diversi dal contesto storico in cui fu generata, diversi da quelli che le si vorrebbero attribuire aggiornandola secondo le regole del diritto vivente. La legge ha scopi propri, si è detto, e per questo motivo, se ancora non si è riusciti a piegarla a nostro piacimento, si può sempre obiettare a chi vorrebbe contraddirci che v'è l'argomento teleologico, e che costui pensi agli scopi suoi.

Con le norme si possono poi fare i

puzzles, e ottenere così l'argomento sistematico, che suggerisce appunto di collegare e di leggere in una visione d'insieme le diverse disposizioni. Talvolta il puzzle risulta tanto grande da non capirci più nulla, e allora se ne scorporano alcuni pezzi, che vengono chiamati principi generali del diritto, e alla luce di questi si interpreta quel pezzettino che neppure siamo riusciti a collocare.

Insomma, guai a chi ingenuamente si illude che il significato delle leggi possa essere colto soltanto dalla lettura dei testi. Per interpretare "bene" una legge, e per bene si intenda *pro veritate* o *nell'interesse proprio*, a discrezione del lettore, occorre essere ferrati nell'ermeneutica, buoni filosofi, validi psicologi, profondi conoscitori della retorica, muniti di un grado sufficiente di faccia di bronzo e, *last but not least*, conoscitori della fine arte dell'amore.

Ma che c'entra l'amore, si dirà? C'entra eccome. Pensate a quante volte gli amanti dicono no per dire sì, o dicono sì per dire no, o ancora dicono "ni" sperando ardentemente che l'altro dica sì; quali messaggi cifrati si scambiano; quali significati reconditi può assumere un gesto, una mezza parola, un sospiro. Insomma, in amore, per capire bene, per comprendere, occorre interpretare con sensibilità, con immaginazione, con intelligenza, con lungimiranza, con la mente e con il cuore.

Ed è molto importante capire bene, comprendere in profondità le ragioni, i desideri, le speranze e i timori dell'altro, il vero significato delle parole, soprattutto quando si tiene in modo particolare alla persona amata. Altrimenti si rischia di perdere un'occasione magnifica, alle volte l'occasione della propria vita.

Così è per la legge: una cattiva interpretazione, soprattutto da parte di chi le leggi le applica, e con esse giudica della libertà delle persone e dei loro diritti, può trasformare il simbolo di civiltà, quale è appunto la norma giuridica, in uno strumento di profonda ingiustizia.

Che non sia mai.

Luca Pacioli



Presidente
William Santorelli

Vice presidente
Elio Kunz

Segretario
Vittorio Nardini

Tesoriere
Antonio De Troia

Consiglieri
Enrico Callegari
Francesco Distefano
Ezio Ferrari
Alfredo Mentasti
Emilio Nataloni
Giorgio Pichini
Lucia Starola

Collegio revisori dei conti
Igino Desiati
Paolo Mariani
Francesco Pepe

S U M M A

Editore
IPSOA Editore S.r.l.
Strada 1 Pal. F6 - 20090 Assago
Milanofiori - Tel.: 02/824761

Direttore responsabile
William Santorelli

Condirettore
Lucia Starola

Comitato di redazione
Giuseppe Accettura, Marisa Calcagni,
Gianpaolo Concarì, Toti Cottone,
Francesco Distefano, Fausto Magni,
Stefano Marchese, Antonio Napoletano,
Pier Luigi Poggi, Pietro Portaluppi,
Enio Taiuti

Direzione/Redazione/Segreteria
Roma 00198 - via Paisiello 24
Telefono (06) 85236326-327
Fax (06) 8417829

Luca Pacioli questo mese
è Stefano Marchese

Questo numero è stato chiuso
in redazione venerdì 30 maggio 1997

Segreteria di redazione
Roberto Di Reto

Ha collaborato
Maria Pia Parenti

Progetto grafico
Studio Roberto Sambonet

Realizzazione copertina
Wackernell - Muheim

Impaginazione
Daniela Caterina

Concessionaria esclusiva per la pubblicità:



Comunicazione
Esercizio
Pubblicità
Europea

di Angelo Nicola Amato s.r.l.

Sede amministrativa operativa:
Via Melzi D'Eril, 16 - 20154 Milano
Tel. 02/34530462 (r.a.) 02/33103331/2 - Fax 02/33103336
Agenzie: Roma - Torino - Bologna - Firenze - Padova

Stampa
Rotolito Lombarda S.p.A.
Via Roma 115/A - 20096 Pioltello (MI)

Tiratura di questo numero 38.000 copie
Pubblicazione reg. al Tribunale di Roma
Decr. n. 164 del 13 aprile 1984
Spedizione in abb. post. Comma 26 art. 2,
legge 549/95 - Milano
Autorizzazione Dir. Prov. P.T. - Milano
La redazione si riserva di modificare
e abbreviare i testi originali.
Gli articoli firmati rispecchiano il pensiero degli
autori. Studi, servizi e articoli
di "Summa" possono essere riprodotti
purché ne sia citata la fonte.
Prezzo di copertina L. 1.000
valido solo ai fini fiscali



Testata associata all'unione
stampa periodica italiana